

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle partecipazioni all'estero di Telecom Italia

Presentata il 6 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo sui maggiori quotidiani di informazione non facciamo altro che leggere articoli inerenti gli affari di Telecom Italia con gli altri Paesi del continente. Le principali realtà operative all'estero (società controllate e collegate) nel settore delle telecomunicazioni sono localizzate in Europa e in America latina. Alcune di queste partecipazioni sono detenute direttamente da Telecom Italia, mentre altre sono detenute attraverso le società controllate Stet *International*, Stet *International Netherlands* e Stet *Mobile Holding*. Con riferimento al valore dei bilanci, le partecipazioni in società collegate sono localizzate per il 66 per cento circa in Europa, per il 33 per cento circa in America latina e per la parte rimanente nel resto del mondo.

A tale proposito è bene precisare che mentre si è parlato tanto di Telekom

Serbia, Telecom Brasil, Telecom Cuba, altrettanto non può dirsi per Telecom Austria o per la spagnola Auna, eccetera. Queste ultime due, negli scorsi mesi sono state cedute. Ma a chi? A quale prezzo? Se ne parlò un paio di anni fa, quando Telecom Italia le considerò quote « non strategiche » e Tronchetti Provera, in un'intervista a margine di una audizione parlamentare, accennò a queste possibili cessioni.

Allora c'era la quota in Bouygues, la quota del 49 per cento nella turca Aria controllata da IS Bankasi, la partecipazione in Telekom Austria e la quota del 27,5 per cento nella spagnola Auna (partecipata al 28 per cento da Endesa e al 17 per cento da *Union Fenosa*). Che fine hanno fatto queste partecipazioni? A questi come questo non siamo in grado di dare una risposta perché non siamo a conoscenza dei fatti.

Sappiamo, anche, che Telecom Italia ha altre partecipazioni all'estero, quali ad esempio: il 32,5 per cento della *holding* Nortel Inversora che controlla il 60 per cento di Telecom Argentina per un valore pari a 53 miliardi delle vecchie lire; in Cile, il 19,9 per cento dell'Entel per un valore di 483 miliardi di lire; il 50 per cento dell'Entel in Bolivia, per un valore di 982 miliardi di lire; il 12 per cento di

Radiomobil, nella Repubblica Ceca, per un valore pari a 38 miliardi di lire. Anche a tale riguardo la situazione è poco chiara.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di fare chiarezza su quanto esposto ed è per questo preciso motivo che reca l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta che accerti i fatti in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle partecipazioni all'estero di Telecom Italia, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) a svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie, attraverso le quali sono stati effettuati acquisti ed eventuali e successive cessioni da parte di Telecom Italia nei confronti delle partecipazioni straniere;

b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi stranieri e in particolare verificare la congruità dei prezzi pagati;

c) verificare l'attuazione delle normative allora vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici destinatari delle stesse;

d) verificare le modalità di gestione delle aziende in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;

e) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare all'Italia una presenza industriale rilevante nel comparto delle telecomunicazioni.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami degli atti e dei documenti con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0052240